R.G. n. 10498/2015



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

III Sezione Civile

Il Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Arminio Salvatore Rabuano

dott.ssa Cristiana Satta

dott.ssa Maria Grazia Lamonica

ha pronunziato il seguente

Presidente

Giudice rel. ed est.

Giudice

DECRETO

nella causa di opposizione allo stato passivo (artt. 98 - 99 l.fall.) iscritta al n. 10539/2015, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza dell'8.3.2016, contermine di legge ex art. 99 l.f. di giorni 60 per la decisione, vertente

TRA

rappresentato e difeso come in atti;

RICORRENTE

 \mathbf{E}

FALLIMENTO MUNIANUM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore p.t., rappresentato e difeso come in atti;

RESISTENTE

PREMESSO

Con ricorso *ex* art. 98 l. fall., depositato in data 23.11.2015, il dott. ha presentato opposizione allo stato passivo del fallimento resistente, nella parte in cui il Giudice delegato, con decreto del 27 ottobre 2015, ha rigettato l'istanza di ammissione al passivo per gli importi dedotti come dovuti in forza dell'espletamento dell'incarico di presidente del collegio sindacale.



A fondamento dell'opposizione ha dedotto di aver svolto la funzione di presidente del collegio sindacale dal 4.6.2013 al 6.5.2015 senza ricevere alcun compenso e di aver emesso le fatture n. 18/14 per € 3.640,00 e 7/15 per € 3.336,66, quale acconto sul maggior compenso da determinarsi in conformità agli artt. 19 e 20 dell'atto costitutivo. A sostegno delle proprie ragioni ha allegato fatture emesse, pro forma di fattura per gli importi a saldo, visura camerale della società oggi fallita, atto costitutivo della società, copia del D.M. n. 140/15, copie dei verbali inerenti le riunioni del collegio sindacale. Ritenendo alla luce di ciò provato *l'an* ed il *quantum* ha chiesto l'ammissione per € 15.946,66.

Regolarmente instauratosi il contraddittorio si è costituita la curatela che ha contestato il corretto svolgimento della prestazione, eccependo l'inadempimento e, dunque, ritenendo infondata la domanda di pagamento del compenso in applicazione dell'art. 1460 c.c.

In particolare ha dedotto come la società oggi fallita fosse stata posta in liquidazione fin dall'anno 2010 al solo fine di salvare i livelli occupazionali e garantire il regolare svolgimento dei servizi pubblici, pur non potendo continuare la gestione corrente in ragione del forte indebitamento e dello strutturale deficit economico. Ha rilevato come il collegio sindacale presieduto dall'opponente ed instauratosi nel giugno 2013, a fronte dell'aumento dell'esposizione debitoria e della sostanziale inesigibilità dei crediti, avrebbe quantomeno dovuto convocare senza indugio un'assemblea al fine di proporre il ricorso ad una procedura concorsuale o ricorrere al tribunale ex art. 2409 c.c., evitando di far aggravare la situazione debitoria fino al 6 febbraio 2015, quando è stata presentata domanda di fallimento. Ha sostenuto, infine, come la mancata prova di tutte quelle attività proprie dell'organo di controllo specie nella fase di liquidazione ed esercizio provvisorio, rende impossibile l'ammissione del credito come richiesto. In merito all'eccezione di inadempimento, nonostante la richiesta di rinvio per la discussione alla luce della costituzione della curatela, l'opponente nulla ha dedotto. All'udienza dell'8.3.2016 il tribunale si è riservato di decidere.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

La domanda è infondata e deve esser rigettata per le ragioni che seguono.

Pacifica in causa la nomina e l'accettazione dell'incarico, mentre ciò che è contestato è il regolare adempimento dell'incarico professionale attribuito con conseguente eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., il quale prevede che "Nei contratti con



prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto".

Rileva sul punto il tribunale che le censure sollevate dalla curatela opposta, per contestare l'adempimento del dott.

risultano fondate.

Dall'esame dei documenti in atti emerge, infatti, che sia dalla relazione del bilancio al 31.12.2010, redatta dal liquidatore, sia dalla relazione redatta dal precedente collegio sindacale e relativa all'esercizio chiuso al 31.12.2011, era stata evidenziata l'impossibilità di sostenere qualsivoglia costo di gestione e di proseguire l'esercizio provvisorio (vd. relazione amministratore pag. 6) ed invitato l'amministratore a cessare ogni attività di gestione (vd. pag. 2 relazione collegio sindacale).

Ancora, dall'esame dei verbali del collegio sindacale presieduto dall'opponente emerge: che già con atto del 27.5.2013 il socio unico Comune di Mugnano aveva deliberato l'interruzione di ogni attività di gestione in capo alla società (verbale del 20.9.2013); che dal bilancio chiuso al 31.12.2013 il patrimonio netto è passato da – 772.057 (valore negativo) a -827.839 (valore negativo) ed il valore netto della produzione da -25701 (valore negativo) a -41.063 (valore negativo), così evidenziando ulteriori ed ingenti perdite a danno della società (verbale dell'11.4.2014); che i sindaci erano pienamente consapevoli della situazione di insolvenza in cui versava la società (vedi verbale del 30.9.2014), e che nonostante la richiesta di fallimento della società, il collegio sindacale nel verbale del 23.1.2015 ha insistito sull'opportunità di sollecitare il socio unico in ordine alla possibilità di addivenire ad una consistente riduzione della debitoria mediante soluzioni transattive con i creditori sociali.

Orbene, i dati così esaminati evidenziano un chiaro inadempimento del collegio sindacale ai propri doveri normativamente statuiti.

Si rileva in particolare che ai sensi dell'art. 2406 c.c., qualora il collegio sindacale ravvisi nell'espletamento dell'incarico fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgenza di provvedere, può disporre la convocazione dell'assemblea. Inoltre ai sensi dell'art. 2407 c.c. comma II i sindaci "sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica".

Alla luce di ciò, appare chiaro che, in ragione dell'acclarato stato di insolvenza della società emergente già dai bilanci antecedenti all'insediamento del collegio presieduto dall'opponente e dal costante peggioramento della situazione debitoria, era onere del



collegio sindacale – stante l'omissione dell'amministratore – convocare l'assemblea al fine di proporre il ricorso ad una procedura concorsuale, senza attendere a tal fine l'inutile decorso del tempo fino al maggio 2015 per la dichiarazione di fallimento della società, con conseguente ulteriore aggravamento nelle more della debitoria pregressa. Ma di tutto ciò il dott. non ha fornito alcuna prova.

I fatti così come dedotti dalla curatela e confermati dai documenti di causa, evidenziano come la condotta omissiva del collegio sindacale presieduto dall'opponente abbia determinato una dannosa prosecuzione dell'attività di impresa che ha causato un aggravamento della situazione debitoria della società, quale danno consequenziale. In ragione di ciò, alla luce dell'inesatto adempimento e del conseguente danno che ne è scaturito, la pretesa creditoria del dott. in applicazione dell'art. 1460 c.c., non può trovare accoglimento. Era, infatti, onere dell'opponente – a fronte della specifica allegazione dell'inesattezza dell'adempimento – dimostrare di aver agito conformemente a legge al fine di evitare l'operatività dell'eccezione, idonea come tale a paralizzare la pretesa creditoria del sindaco.

In conclusione di quanto fin qui dedotto ed osservato, l'opposizione deve pertanto esser rigettata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunziando sull'opposizione al passivo del FALLIMENTO MUNIANUM S.P.A. in liquidazione, in persona del Curatore p.t., proposta da ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite che liquida in €
 1.815,00 oltre spese generali ed accessori di legge.

Aversa, Camera di Consiglio del 22 aprile 2016

Il Giudice estensore

Dott.ssa Cristiana Satta

Il Presidente

Dott. Arminio Salvatore Rabuano

